



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE

“LUIGI PIRANDELLO”

Via Molo, n°2 - 92014 PORTO EMPEDOCLE (AG)

e-mail agic84000a@istruzione.it- pecagic84000a@pec.istruzione.it- website

www.icpirandellope.edu.it Tel./fax 0922 535371 - C.F. 80004480846 - C.M. AGIC84000A –

Codice univoco UFAUK2

Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica Integrazione al Regolamento d’Istituto

Sospensione attività didattiche

Il DPCM del 10 aprile 2020 ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche sino al prossimo 3 maggio.

Riunioni organi collegiali sospese in presenza

Così leggiamo nel succitato decreto:

- i) **sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia** di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, **e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado..... Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.**

“Le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni”.

L’emendamento al decreto cura Italia sopra riportato riguarda tutte le sedute degli organi collegiali,

L’emendamento al decreto cura Italia integra quanto previsto dal decreto scuola: quest’ultimo, infatti, riguarda soltanto la valutazione, quindi solo i consigli di classe; il decreto cura invece riguarda tutte le sedute degli organi collegiali, senza tra l’altro indicarne le finalità (o meglio gli argomenti da trattare).

Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica Integrazione al Regolamento d’Istituto

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche
- Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

- Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute
- Art. 5 – Durata ed efficacia temporanea del regolamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in via d'urgenza, le modalità di svolgimento, in via telematica (d'ora in poi: a distanza), delle sedute degli Organi Collegiali, dei dipartimenti, dei GLHI, degli incontri didattici e di servizio e di qualunque altra riunione collegiale prevista dai regolamenti vigenti incluse quelle relative alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale i componenti, anche tutti, partecipano alla seduta a distanza, tramite collegamento da remoto. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:
 - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;
 - l'intervento, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza della scuola devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato, che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato, la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
4. La partecipazione con modalità telematiche non è consentita quando siano in discussione all'ordine del giorno materie per le quali le decisioni devono essere assunte a scrutinio segreto.

5. Nel caso in cui in corso di seduta venga richiesto il voto segreto, il punto in discussione dovrà essere rinviato nella prima adunanza utile in presenza oppure, se urgente, dovrà utilizzare altri strumenti, quali votazione tramite mail privata inviata al presidente.

Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: la modalità tecnologica di svolgimento della sessione virtuale, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento. Ove l'avviso di convocazione contenga l'indicazione del luogo di svolgimento è necessaria la presenza sul luogo del segretario verbalizzante.
3. Il verbale è redatto successivamente e si deve dare conto altresì degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 5 – Durata ed efficacia temporanea del regolamento

1. Il presente regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, ha efficacia fino all'emanazione dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.
2. Il regolamento potrà essere ulteriormente integrato e modificato in ragione delle eventuali sopravvenienze normative e amministrative.